

Oggetto: per chi ha poco tempo...

Modifiche al Titolo IV del D.Lgs.n.81/2008 – sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Il D.Lgs.n.106/09, in vigore dal 20 agosto 2009, e in precedenza la legge Comunitaria 2008, hanno modificato il Titolo IV del D.Lgs.n.81/2008 (titolo che ingloba il precedente decreto legislativo n.494/96).

Le modifiche più evidenti che balzano all'attenzione del lettore e tecnico di settore sono:

- 1) la legge 7 luglio 2009 n.88 “Comunitaria 2008” all’art.39 interviene sul comma 11 dell’art.90 D.Lgs.n.81/2008 indicando che “la disposizione di cui al comma 3 (nomina del coordinatore sicurezza in fase di progetto) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 EURO. IN tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori”. E’ chiaro che per i lavori soggetti a DIA, con importo lavori inferiore a 100.000 Euro, il coordinatore della fase progettuale non viene designato, ma il coordinatore della fase esecutiva deve essere necessariamente nominato e designato in fase preventiva all’inizio dei lavori, se in cantiere sono presenti più imprese esecutrici e affidatarie
- 2) la comunitaria 2008 interviene nel comma 1 art.91 D.Lgs.n.81/2008 inserendo la lettera b-bis secondo la quale il coordinatore della fase progettuale (quando designato), “coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.90 comma 1 (gestire assieme al committente la gestione preliminare delle fasi di lavoro al fine di ridurre i rischi secondo i principi di sicurezza, adeguando la durata dei lavori secondo il progetto)
- 3) con il D.Lgs.n.106/09 in vigore dal 20 agosto 2009 e’ previsto quanto segue :
 - chiarite alcune ulteriori specifiche esclusioni dal campo di applicazione del titolo IV
 - il responsabile dei lavori nell’appalto privato e’ figura facoltativa e non e’ più individuato obbligatoriamente nel progettista e direttore dei lavori, ma anche in soggetto terzo adeguato (e delegato con potere decisionale e di spesa). Nell’appalto pubblico e’ il responsabile del procedimento come in passato
 - se il committente coincide con l’impresa esecutrice non vi sono problemi nell’affidare l’incarico di coordinatore alla fase esecutiva ad un dipendente dell’impresa stessa, nell’appalto privato
 - viene chiarito che il corso di aggiornamento del coordinatore della durata di 40 ore ogni 5 anni può essere sviluppato per momenti formativi separati (convegni, micro corsi mirati etc.) – condizione plausibile visto il modificarsi delle norme
 - i doveri del committente sono ulteriormente ritoccati. All’art.90 comma 1 non esiste più l’obbligo nel progetto di indicare la durata dei lavori. Al comma 2 il committente NON VALUTA ma PRENDE in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo lavori futuri. Al comma 3 e’ sempre previsto che se sono presenti più imprese, anche non in contemporanea nel cantiere, venga nominato il coordinatore progettuale, salvo gli espressi esoneri previsti nella Comunitaria 2008 per gli appalti privati, non abrogati dal D.Lgs.n.106/09 (DIA < 100.000 EURO). Il comma 4 riconferma la nomina del coordinatore fase esecutiva in presenza di più imprese esecutrici e affidatarie.
- 4) Sempre nei doveri del committente previsti dall’art.90, sia che i lavori siano affidati ad unica impresa (senza nomina del coordinatore) o a lavoratori autonomi lo stesso deve :
 - se il lavoro e’ < 200 uomini-giorno e non presenta rischi particolari dell’allegato XI del D.Lgs.n.81/2008, richiede la visura CCIAA, il DURC (Anche agli autonomi) e

autocertificazione che le aziende o lavoratori autonomi sono conformi nella loro organizzazione lavorativa ai requisiti tecnico-professionali previsti dall'allegato XVII del D.Lgs.n.81/2008

- se non si applica questo caso semplificato la committenza ha il dovere di verificare tutti i documenti previsti dal MODIFICATO allegato XVII del D.Lgs.n.81/2008, da conservare in copia in cantiere
- richiede all'impresa esecutrice e affidataria dichiarazione dell'organico medio presente e CCNL applicato, salvo i casi di semplificazione precedenti
- poi prima di avviare i lavori , oltre alla comunicazione di inizio lavori con permesso di costruire o avvio procedura sconti fiscali 36 o 55 % , invia al Comune o ente di competenza della copia della NOTIFICA ASL e DPL, copia del DURC degli esecutori, e la dichiarazione che ha verificato i documenti dell'allegato XVII D.Lgs.n.81/2008 nei confronti degli esecutori .